III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE BiH/13/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 29 luglio 2008

che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2008/712/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato politico e di sicurezza ha adottato il 21 settembre 2004 la decisione BiH/1/2004 [1] ed il 29 settembre 2004 la decisione BiH/3/2004 [2].

(2) A seguito dell'invito a partecipare all'operazione ALTHEA rivolto a Honduras, Guatemala, El Salvador e Repubblica dominicana, il presidente del consiglio superiore della conferenza delle forze armate centroamericane nella sua lettera del 2 aprile 2008 ha inviato un'offerta di contributo a nome di questi quattro Stati.

(3) A seguito delle raccomandazioni sui loro contributi da parte del comandante dell'operazione dell'UE e del comitato militare dell'Unione europea, i contributi di Honduras, Guatemala, El Salvador e Repubblica dominicana dovrebbero essere accettati.

(4) A seguito del ritiro dei contributi di Canada, Marocco, Nuova Zelanda e Norvegia e a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, gli allegati delle decisioni BiH/1/2004 e BiH/3/2004 devono essere ulteriormente riveduti.

(5) Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.

(6) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della decisione BiH/1/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

— Albania

— Argentina

— Cile

— Repubblica dominicana

[1] GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.
[2] GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64.

— El Salvador
— ex Repubblica iugoslava di Macedonia
— Guatemala
— Honduras
— Svizzera
— Turchia».

Articolo 2

L'allegato della decisione BiH/3/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

— Albania
— Argentina
— Cile
— Repubblica dominicana
— El Salvador
— ex Repubblica iugoslava di Macedonia
— Guatemala
— Honduras
— Svizzera
— Turchia».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2008.

Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
C. ROGER